

**.REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 08 del Registro	Oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Data 13/03/2024	

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 17,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di 1° Convocazione ed in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	MARINARO	ANGELA	PRESIDENTE	X	
2	STELLA	VINCENZA	VICE PRESIDENTE	X	
3	ADAMO	DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
4	ADAMO	LIDIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
5	ALFERI	FRANCESCO ROCCO	CONSIGLIERE	X	
6	CIARDO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
7	GIANNI'	CARMELO	CONSIGLIERE	X	
8	MARINARO	ANGELO	CONSIGLIERE	X	
9	MARTORANA	LUCIA RITA	CONSIGLIERE	X	
10	RUSSO	VALERIA	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 9

Assenti n. 1

Partecipano Responsabile Area Tecnica - Ing. Calantoni Basilio  
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Marinaro Angela  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone.

Il Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio FINANZIARIO su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra.



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione n.: 04 del 26/02/2024

Proponente

IL SINDACO

**OGGETTO: Modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;



Le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Le aliquote sono fissate nella misura unica dello 0,6%;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo e non soltanto sull'eccedenza di tale limite*"; La soglia di esenzione è quantificata in € 8.000,00 diconsi (ottomilaeuro):

RILEVATO che il Comune di Motta D'Affermo ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 40 del 21/07/2014, in vigore dal 01/01/2014 nella misura pari allo 0,8%, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 09 del 11/02/2021 nella misura pari allo 0,7% e confermata con deliberazione consiliare n. 15 del 30/05/2023;

RAVVISATA la necessità di adottare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari allo 0,6 per cento;

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01/01/2024, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio finanziario in ordine all'approvazione delle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile del servizio finanziario:
- b) Revisore dei Conti.

#### **Si propone che il Consiglio Comunale**

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari allo 0,6% da applicare per l'anno 2024 come specificato in premessa e per gli anni successivi se non modificata;
- di modificare il regolamento, che si allega alla presente deliberazione, che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2024;
- di approvare il "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo e non soltanto sull'eccedenza di tale limite*"; La soglia di esenzione è quantificata in € 8.000,00 diconsi (ottomilaeuro):

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Dr. Sebastiano Adamo





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### UFFICIO TRIBUTI

All'Amministrazione Comunale  
**S E D E**

**OGGETTO: Relazione in ordine all'approvazione/alle modifiche<sup>1</sup> del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche.**

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ha istituito l'addizionale comunale (poi anche provinciale) all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In particolare la legge richiamata prevedeva la facoltà per il Comune di applicare un'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio, con un importo massimo dello 0,2 per cento annuo. E' stata inoltre definita la modalità di calcolo del tributo, che ricalca sostanzialmente quella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vengono riproposti gli stessi termini previsti per l'I.R.P.E.F. per i versamenti dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

L'introduzione dell'addizionale comunale va inserita all'interno di uno scenario venutosi a delineare dagli anni '90 che aveva come obiettivo l'adozione di provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale. Infatti all'applicazione di questa nuova entrata comunale doveva corrispondere un decremento di pari misura dell'aliquota dell'I.R.P.E.F. Tuttavia l'art. 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per l'anno 2003), in attesa di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha provveduto alla modifica normativa andando a sospendere gli incrementi delle aliquote stabilendo che gli aumenti *“deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.”*

Successivamente, con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007) all'art. 1, c. 142 e successivi, sono state apportate sostanziali modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che hanno ripristinato la possibilità di adottare od incrementare detta entrata comunale. La legge richiamata, ha incrementato il tetto dell'aliquota che ogni Comune ha la facoltà di introdurre, portando la precedente misura massima dello 0,5 per cento, fino allo 0,8 per cento. Tutto ciò, sottoposto a condizione che l'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. sia disciplinata da un apposito regolamento, approvato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*.

Va inoltre rilevato che, con D.M. del 5 ottobre 2007, sono state approvate le modalità di versamento diretto ai Comuni, in adesione al dettato dell'art. 1, comma 143, della già citata Legge 296/2006, che consente di far

pervenire direttamente agli enti locali le entrate a titolo di addizionale all'I.R.P.E.F., grazie all'utilizzo del modello F24, disciplinato dal D.Lgs. 09-07-1997, n. 241, evitando i problemi legati alla riscossione "differita" per il Comune. Con i successivi interventi del legislatore, a cominciare dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", poi abrogato, dal D.L. n. 138/2011 e s.m.i., è stata attribuita all'Ente comunale la possibilità di applicare l'aliquota fino alla misura dello 0,8%.

Da sottolineare che, nella prima versione della norma, era prevista l'applicazione dell'addizionale adottando un'aliquota unica sull'intera base imponibile, mentre a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, così come modificato dalla Legge n. 214/2011, i Comuni hanno la facoltà di "*stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale*". Poiché il nostro ordinamento tributario è retto sul principio della progressività di imposta, sancito dall'articolo 53 della Costituzione, in conformità al quale ogni cittadino deve concorrere alla spesa pubblica in relazione alla propria capacità contributiva, può essere più opportuno approvare un'articolazione tariffaria che rispecchi tale criterio<sup>2</sup>.

Si rammenta che il Comune ha la possibilità di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo, subordinata al "*possesso di specifici requisiti reddituali*", come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, inserito dall'art. 1, comma 142, lett. b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale soglia, secondo il dettato della norma citata, è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*". Tuttavia la stessa disposizione prevede che, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*". Infine, con l'intervento del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., il legislatore ha stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF debba essere effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.


Preme rammentare che, al fine dell'efficacia della delibera, è necessario che questa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, sia trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo della medesima, nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tale adempimento si accede all'area riservata del Portale, selezionando il Servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF. Dunque, l'invio della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF deve avvenire con caricamento sul Portale del MEF. Peraltro, la trasmissione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera.

In considerazione delle disposizioni normative illustrate, il nostro Comune intende approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Inoltre, in ragione delle modifiche delle aliquote e degli scaglioni portati dalla riforma fiscale ad opera del D. Lgs n. 216/2023, è stata applicata una aliquota unica dello 0,6%.

Peraltro, il Comune con il presente regolamento ha adottato una soglia di esenzione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing.  Basilio Antonino Calantoni

<sup>1</sup> Eliminare la parte che non interessa.

<sup>2</sup> Eliminare questo capoverso se in contrasto con le scelte operate.





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 04 DEL 26/02/2024**

**OGGETTO:** Riconferma regolamento e aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area economico finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 26/02/2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 26/02/2024



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**N.04 DEL 06/03/2024**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

Il sottoscritto Rag. Zeus Carmelo nominato Revisore dei Conti per il triennio 2023/2026 presso il Comune di Motta D'Affermo (ME), giusta delibera di Consiglio Comunale n.34 del 09/10/2023,

PREMESSO che per via mail è pervenuta la richiesta di parere relativa alla delibera avente per oggetto : **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

VISTE le normative di riferimento;

VISTA l'allegata relazione a firma del Responsabile dell'ufficio tributi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente per oggetto :

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

IL REVISORE

Rag. Carmelo Zeus  
Revisore  
06/03/2024





TRIBUTI

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

# **Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

# INDICE

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

## **TITOLO II** **GESTIONE DELL'ENTRATA**

- Art. 5 - Responsabile dell'entrata
- Art. 6 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 - Poteri ispettivi
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini

## **TITOLO III** **RISCOSSIONE**

- Art. 9 - Modalità di versamento

## **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 2**

#### **Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

### **Art. 3**

#### **Deliberazione delle aliquote**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Le aliquote sono fissate nella misura unica dello 0,6%;

### **Art. 4**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
3. E' stabilita una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 8.000,00. (ottomilaeuro). Dando atto che, l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, pertanto i titolari di reddito complessivo ai fini IRPEF superiore al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

## **TITOLO II GESTIONE DELL'ENTRATA**

### **Art. 5 Responsabile dell'entrata <sup>(3)</sup>**

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale può determinare le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
  - c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
  - d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, alla gestione del tributo.
3. La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte del funzionario responsabile, si limita all'eventuale scambio di informazioni e notizie con l'Agenzia delle Entrate, quale soggetto competente della gestione del medesimo tributo.

### **Art. 6 Attività di controllo e accertamento <sup>(4)</sup>**

1. L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 7 Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche



fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

3.

#### **Art. 8**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

### **TITOLO III**

### **RISCOSSIONE**

#### **Art. 9**

### **Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 10**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2024

In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti n. 9

**Il Presidente** passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Il Consigliere Stella Vincenza**, chiesta ed ottenuta la parola, propone di adottare progressivamente per scaglioni un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in sostituzione di quella unica sottoposta questa sera al Consiglio Comunale pari allo 0,6%, nel modo seguente: 0,5% per il primo scaglione, 0,6% per il secondo scaglione e 0,7% per il terzo scaglione.

**Il Presidente** a questo punto sottopone a votazione la richiesta del Consigliere Stella Vincenza  
Presenti e votanti 9

Favorevoli 2 (Marinaro Angelo e Stella Vincenza).

Contrari 7

**Il Presidente** vista la superiore votazione dichiara non accolta la proposta di modifica di cui sopra, del Consigliere Stella Vincenza.

**Il Presidente** esaurita la discussione passa alla votazione della proposta avente ad oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Presenti e votanti 9

Favorevoli 7.

Contrari 2 (Marinaro Angelo e Stella Vincenza).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista la superiore votazione**

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to MAURO ANTONIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to MAURO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO ANTONIO



CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

13/03/2024

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale